



**I S T I T U T O   C O M P R E N S I V O   S T A T A L E**  
**" G I O V A N N I   P A S C O L I "**



**A D   I N D I R I Z Z O   M U S I C A L E**

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado

Via P. Nenni 83017 - Rotondi (AV) - Tel.0824843266

E-mail: [istitutocomprotondi@libero.it](mailto:istitutocomprotondi@libero.it) / [AVIC81800B@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:AVIC81800B@PEC.ISTRUZIONE.IT)

Cod. Fisc. 80013020641 - Sito web:[www.icrotondi.it](http://www.icrotondi.it)



Prot.n.109/A4n

Rotondi, 12 gennaio 2012

**AL DSGA**  
**AGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI**  
**AI DOCENTI**  
**AI GENITORI**

**LORO SEDI**  
**ATTI**

**Oggetto: Nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive**

Il 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche introdotte con l'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" (D.P.R. n. 445/2000). L'obiettivo delle nuove regole è di procedere alla completa "decertificazione" nei rapporti fra P.A. e privati, in specie l'acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà. Con la direttiva n. 14 del 22/12/2011 il Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione ha illustrato le nuove previsioni, in forza del quale le Pubbliche amministrazioni non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della P.A. Tali disposizioni devono essere osservate dalle Pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi nei rapporti fra loro e in quelli con l'utenza.

Di seguito le principali novità:

- a) le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della Pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. Conseguentemente, a far data dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni e i gestori non possono più accettarli né richiederli, tanto più in quanto tali comportamenti integrano, per espressa previsione, violazione dei doveri d'ufficio ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 74, comma 2, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

- b) sui certificati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"; le amministrazioni e i gestori devono conseguentemente adottare le misure organizzative necessarie per evitare che, dal 1° gennaio 2012, siano prodotte certificazioni nulle per l'assenza della predetta dicitura. Inoltre, il rilascio di certificati che ne siano privi costituisce violazione dei doveri d'ufficio a carico del responsabile, per espressa previsione della lett. c-bis del comma 2 dell'articolo 74, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, introdotta dal citato articolo 15 della legge n. 183 del 2011;

c) le amministrazioni certificanti sono tenute ad individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti. L'ufficio in questione è anche responsabile della predisposizione delle convenzioni per l'accesso ai dati di cui all'articolo 58 del Codice dell'amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

d) le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio responsabile, devono individuare e rendere note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione;

e) la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio ed è presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.

Si allega alla presente copia integrale della direttiva n.14 del 22/12/2011 emanata dal Ministero della Pubblica Amministrazione .

**il dirigente scolastico  
Maria Rosaria Damiano**

Firme per presa visione